



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ATTIVITÀ DI ESTETISTA, AFFINI E SPECIALIZZAZIONI (ATTIVITÀ DI MASSAGGI E CENTRI BENESSERE,CENTRI DI ONICOTECNICA,CENTRI DI TRUCCO COSMETICO,CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE, TATUATORE APPLICATORE DI PIERCING)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 40 del 28/11/2011

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

[ART. 1 -- AMBITO DI APPLICAZIONE](#)

[ART. 2 – DEFINIZIONE ATTIVITA'](#)

[ART. 3 -- MODALITA E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA](#)

[ART. 4 -- REQUISITI PROFESSIONALI PER L' ATTIVITA DI ESTETISTA E AFFINI \(E SPECIALIZZAZIONI\)](#)

[ART. 5 -- ORARI E TARIFFE MODALITA' DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO](#)

CAPO II REQUISITI IGIENICO SANITARI E REQUISITI DEI LOCALI MODALITA AVVIO ATTIVITA'

[ART. 6 -- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'](#)

[ART. 7 -- INIZIO ATTIVITA'](#)

[ART. 8 -- SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI](#)

[ART. 9 -- SUBINGRESSO MORTIS CAUSA](#)

[ART.10 -- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'](#)

CAPO III - CONTROLLI E SANZIONI

[ART.11 -- CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'](#)

[ART.12 -- CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'](#)

[ART.13 -- SOSPENSIONE DECADENZA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'](#)

[ART.14 -- SANZIONI](#)

[ART.15 -- VIGILANZA](#)

[ART.16 -- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI](#)

[ART.17 -- VALIDITA'](#)

[AllegatoA](#)

[AllegatoB](#)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 -- AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista, affini e specializzazioni (esercizi per attività di massaggi, centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatore ed applicatore di piercing, in attuazione della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i. (da ultimo art. 78 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59), dell'art. 10 della legge 2 aprile 2007 n. 40, degli artt. 5 ,comma 7, e 6 della L. R. Lombardia del 2 febbraio 2007 n. 1 dell'art. 21 bis della L. R. Lombardia 73/1989, al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nell'ambito delle funzioni e compiti attribuite al Comune.

Obiettivo dell'Amministrazione è assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nell'ambito delle funzioni e compiti attribuiti al Comune.

A tale proposito si prefigge i seguenti scopi:

- lo sviluppo e l'innovazione degli esercizi che a vario titolo svolgono attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento dell'aspetto estetico e della condizione psicofisica della persona.
- L'armonizzazione e l'integrazione delle attività di estetica con le altre discipline al fine di rendere un servizio maggiormente qualificato per i clienti;
- La salvaguardia della salute e la sicurezza dei consumatori, attraverso la qualificazione professionale degli addetti ai centri benessere;
- L'individuazione di strutture che offrano trattamenti diversificati, erogati da personale in possesso di idonea e specifica professionalità, in ambienti aventi i requisiti igienico sanitari previsti dalle leggi vigenti

ART.2 – DEFINIZIONE ATTIVITÀ

Al fini del presente Regolamento si intende

per **attività di estetista**, quella definita dall'art. 1 della L. 4.1.1990, n.1 e s.m.i. e Decreto 12/05/2010 n. 100. Tale attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, inclusa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e s. m. i. e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713 e s.m.i. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

per **attività di dermopigmentazione o dermopigmentazione correttiva** altrimenti detta disegno **epidermico o trucco semipermanente** quella inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con effetti duraturi ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorare o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi cromatici esistenti;

per **attività truccatore cosmetico e artistico** quella inerente la decorazione e di modificazione dei volumi al viso e al corpo attraverso l'applicazione di prodotti cosmetici al fine di migliorare o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi o di realizzare maschere, protesi e trucchi di personaggi in ambiti artistici, fotografici, cinematografici o teatrali;

per **attività di onicotecnica**, consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di materiali di varia natura, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle

In particolare, l'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni di servizi di:

- centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- le attività effettuate sulla superficie del corpo e di "massaggio" a scopo estetico, ovvero quelle attività inerenti il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- manicure, pedicure
- attività di sauna;

Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico — curativo — sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da persone in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- l'attività di podologo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività di "ginnastica sportiva", educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi

per **attività di massaggi** i luoghi dove si praticano massaggi consistenti nell'impiego di una serie di tecniche effettuate con le mani o altre parti del corpo su un altro corpo o parti dello stesso al fine di creare delle modificazioni fisiche, sia anche soltanto estetiche. Sono questi massaggi di carattere estetico, massaggi ed attività rilassanti antistress attraverso il tocco delle mani, massaggi effettuati mediante l'uso di tecniche orientali con esclusivo utilizzo di tecniche manuali e tutti gli altri tipi di massaggio;

per **centri benessere** le strutture costituite da o una a più unità operative, anche fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi in cui vengono effettuati trattamenti estetici, nonché almeno una delle seguenti attività o trattamenti:

- **Fitness e wellness:** le prestazioni e i trattamenti in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di attività motoria per la buona forma fisica, praticate per terra o per acqua, anche tramite appositi attrezzi, individualmente o collettivamente, con tecniche finalizzate al raggiungimento ed al mantenimento del benessere, dell'equilibrio e dell'armonia psicofisica della persona
- **Tecniche e pratiche bionaturali:** quelle volte a stimolare le risorse naturali dell'individuo mirate al benessere e alla difesa delle migliori condizioni di vita

Si intendono per **trattamenti estetici** le prestazioni ed i trattamenti disciplinati dalla legge 0401/1990 n. 1 (disciplina dell'attività di estetista).

Si intendono per " **affini**" il bagno turco, le beauty farm, debitamente autorizzate per cliniche ambulatoriali per prestazioni mediche specializzate.

Per **attività di tatuatore**, quella inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma

con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

per attività di **applicatore di piercing**, quella inerente al trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

ART. 3 MODALITÀ E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio delle attività di cui all'art. 2 è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall'art 49 commi 4bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010, da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) comunale.

I legali rappresentanti e titolari d'impresa, i soci e il direttore tecnico indicati nella SCIA devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 31 Maggio 1965 n., 575 e s.m.i. e di qualificazione professionale nei limiti e nei termini specificati.

I locali destinati all'esercizio devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria.

Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle normative vigenti sia che si tratti di società di capitale, sia che si tratti di imprese artigiane e non.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperative, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990 e s. m. i.

ART. 4 REQUISITI PROFESSIONALI PER L' ATTIVITÀ DI ESTETISTA E AFFINI (E SPECIALIZZAZIONI)

Per esercitare le attività di estetista comprese le attività dei massaggi/centri benessere (art. 1 lettera c), dove si svolgono attività riconducibili al massaggio di qualunque natura, è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano

Per esercitare le attività di massaggi/centri benessere dove si svolgono attività non riconducibili al massaggio terapeutico è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa della legge n.1/90 e s.m.i. sull'estetica e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano

Per esercitare le attività dei Centri di onicotecnica e trucco è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa 1/90 sull'estetica e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano.

Per esercitare l'attività di Dermo pigmentatore oltre al requisito professionale di estetista è necessario frequentare l'apposito corso di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare

quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati.

Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 8/08/1985 n. 443 o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29/12/1993 n. 580.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 4 gennaio 1990 n. 1 s.m.i. per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e affini. Per le imprese individuali societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui ai commi precedenti.

La variazione del direttore tecnico nell'attività di estetista, affini e specializzazioni deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP) allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Le leggi Regionali definiscono percorsi formativi per le pratiche bionaturali ed i relativi titoli abilitativi.

ART. 5 -- ORARI E TARIFFE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento devono essere compresi nei giorni da Martedì a Sabato tra le ore 08.00 e le ore 20.00. Un giorno a settimana l'attività potrà protrarsi sino alle ore 21.00.

Gli orari praticati devono essere esposti in modo visibile con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso. È consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per ultimazione delle prestazioni in corso.

Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture o si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.

La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.

Nel mese di dicembre è consentita l'apertura facoltativa nelle domeniche e nei giorni festivi (con esclusione del 25 e 26 dicembre) con orario riconducibile a quello settimanale; l'orario deve essere comunque reso noto al pubblico.

Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali.

La SCIA e la ricevuta di deposito devono essere esposte a rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

CAPO II - REQUISITI IGIENICO SANITARI E REQUISITI DEI LOCALI MODALITÀ AVVIO ATTIVITÀ

ART.6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è consentita esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività. I locali adibiti ad attività di estetista devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene e dalla normativa nazionale e regionale vigente.

È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività di cui al presente Regolamento, nel rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati con pareti o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali.

Le attrezzature da usarsi devono essere conformi a quanto previsto nel regolamento locale di igiene.

Resta ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno per le nuove attività (apertura d'esercizio, trasloco, cumulo di tipologia anche con l'estetica) nel solo caso di sub ingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purché funzionalmente collegato e ad uso esclusivo.

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre strutture, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.

Le attività di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.

A coloro che esercitano le attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.

È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenni ai/al genitore/tutore, tutte le informazioni utili per praticare in sicurezza l'attività di tatuaggio e di applicazione di piercing.

Inoltre è atto obbligo di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenni ai/al genitore/tutore, tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di fornire al cliente, se minorenni ai/al genitore/tutore, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati.

È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di acquisire, in forma scritta, il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, oppure, se minorenni, da chi esercita la patria potestà parentale, all'esecuzione dello specifico trattamento.

Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

ART. 7 INIZIO ATTIVITA'

La nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche dei locali e le modifiche delle attrezzature delle attività oggetto del presente regolamento, sono soggette alla presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.

Il titolare di un esercizio di cui al presente regolamento, può richiedere che l'attività venga sospesa oltre ai trenta giorni naturali e consecutivi.

Detta sospensione, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all'anno solare (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.

L'impresa individuale artigiana presenta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per un unico esercizio.

Nel caso in cui l'impresa artigiana apra ulteriori unità locali rispetto alla sede, deve presentare distinte Segnalazione certificata di inizio attività e nominare un direttore tecnico, in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale aggiuntiva alla sede, laddove non siano posseduti dagli altri soci diversi da quello che assume la direzione tecnica nella sede.

L'impresa individuale o societaria, non artigiana, presenta più Segnalazione certificata di inizio attività relative a più esercizi, purché sia nominato un direttore tecnico differente per ciascun esercizio, in possesso dei requisiti professionali necessari.

La Segnalazione certificata di inizio attività ha validità temporale illimitata, fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13. La segnalazione certificata di inizio attività, sul piano giuridico, ha natura e valenza di provvedimento amministrativo implicito e, in quanto tale è soggetta, tra l'altro, a sospensione e revoca da parte del Comune.

La Segnalazione certificata di inizio attività unitamente alla ricevuta di deposito rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

ART. 8 - SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la Segnalazione certificata di inizio attività a condizione che sia provata

ART. 9 - SUBINGRESSO MORTIS CAUSA

Nel caso di decesso gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa:

- a) in caso di possesso dei requisiti professionali continuare l'esercizio della attività, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia.
- b) in case di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della

Regione Lombardia nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;

- c) cedere l'attività (il subentrante potrà iniziare l'attività del decuius presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia.

ART.10 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione della attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata all'o SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio,

CAPO III- CONTROLLI E SANZIONI

ART. 11 - CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'

I controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività a seguito di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e .s.m.i., verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione come previsto dall'art 19 comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i. entro detto termine l'Amministrazione adotterà *“ motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla nominativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall' Amministrazione , in ogni caso non inferiore a 30 giorni.”*

Decorso detto termine di 60 giorni l'amministrazione potrà comunque intervenire nei seguenti casi;

- a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990
- b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, dell'art. 19 della legge 241/90 come modificato dall'art. 49 comma 4 bis del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.12212010. purché si sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive in certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci.
- c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, dell'art. 19 della legge 241/90 come modificato dall'art. 49 comma 4 bis del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.12212010 in presenza del pericolo di danno per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza e previo accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente

Alle imprese che svolgono attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs 31/3/1998 n. 114 così come stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C e come stabilito dall'art. 2 della L. n. 174/2005

ART. 12 - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

L'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 6 del presente regolamento cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi

- per perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla Legge 315/1965 n. 575 e s.m.i. e professionali
- per mancata comunicazione di ripresa dell'attività, entro dodici mesi, in caso di sospensione di

cui all'art6 comma 3;

- per reiterate violazioni delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria o assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali prescritti dal Regolamento locale d'igiene.

ART. 13 – SOSPENSIONE DECADENZA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La attività di cui al presente regolamento, sono sospese::

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale; l'attività, sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al SUAP comunale
- b) qualora il titolare o il direttore tecnico non risultino più in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e 4 l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al SUAP comunale

L'Amministrazione si riserva di revocare o annullare la SCIA pr motivi di pubblico interesse, ai sensi degli art. 21 quinquies, 21 octies, 21 nonies della L. 241/1990 ed in particolare

- a. Qualora il titolare non osservi i provvedimenti do sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
- b. qualora il titolare non ripristini i presupposti di fatto relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico sanitario, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del comma 1 lett.a)
- c. qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'art.2 del presente regolamento.

Gli effetti della SCIA di cui al presente regolamento decadono:

- a) in caso di mancato inizio dell'attività entro un anno dalla comunicazione di avvio;
- b) in caso di sospensione dell'attività per oltre un anno salvo giustificati motivi debitamente documentati;
- c) nel caso in cui il titolare dell'attività no ripristini i requisiti professionali di cui all'art. 3 e 4 del presente regolamento entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett.b9

Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:

- a. attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi;
- b. uso diverso dalla destinazione d'uso rispetto a quella dichiarata in SCIA

ART. 14 - SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla L. 689/1981.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore in assenza dei requisiti professionali, o senza idoneo atto abilitativo si applicano le sanzioni previste dall'art, 5 della legge 17/08/ 2005 ri.174 secondo l'allegato A) - tabella di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Gli allegati A) e B) al presente regolamento disciplinano rispettivamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni accessorie da applicarsi in ragione di anno solare.
4. Dette sanzioni saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno.

ART. 15 - VIGILANZA

1. Gli agenti di Polizia Locale , della Forza Pubblica organi di vigilanza competenti incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell' esercente, in cui si svolgono tali attività
2. L'Azienda ASL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività, individuate nelle linee guida dell'Azienda ASL.

ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Gli esercizi per attività di massaggi e centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatore ed applicatore di piercing, già operativi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno da tale data, devono adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente nelle materie seguenti: estetica, servizi alla persona , igienico-sanitaria e ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro , leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva.

Art. 17 – VALIDITA'

Il regolamento comunale per l'esercizio della attività di acconciatore entra in vigore il 30 giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente adottato con deliberazione del consiglio Comunale n.30 del 30/06/2000

ALLEGATO A) SANZIONE PECUNARIE RELATIVE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI PER L'ATTIVITÀ DI ESTETISTA, AFFINI E SPECIALIZZAZIONI (ATTIVITÀ DI MASSAGGI E CENTRI BENESSERE,CENTRI DI ONICOTECNICA,CENTRI DI TRUCCO COSMETICO,CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE, TATUATORE APPLICATORE DI PIERCING) APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N 40 IN DATA 28/11/2011

Violazione	Riferimento Regolamento	Importo minimo	Importo massimo
Esercizio dell'attività di cui al presente regolamento senza presentazione della SCIA	Art. 2.	516.00	1.032,00
Esercizio dell'attività di di cui al presente regolamento senza i requisiti professionali	Art. 2	516.00	2.582,00
Mancata designazione del Direttore Tecnico	Art. 3	516.00	2.582,00
Mancata comunicazione del Direttore Tecnico	Art. 3	250.00	516.00
Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Art. 5	250.00	516.00
Svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale	Art. 5	250.00	516.00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Art. 5	250.00	516.00
Mancata comunicazione al Comune dell'effettivo inizio attività in caso di SCIA	Art.9	250.00	516.00
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e attrezzature e cessazione dell'attività di acconciatore	Artt. 7-8-9	250.00	516.00
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	Art 5	250.00	516.00
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica	Art. 2	250.00	516.00
Mancata comunicazione al comune della sospensione dell'attività oltre i 30 giorni naturali e consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato.	Art. 6	250.00	516.00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di chiusura/apertura,delle tariffe,dell'attestato requisiti professionali, inottemperanza all'obbligo di esibizione SCIA	Art. 4	250.00	516.00
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali	Art. 2	250.00	516.00
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata	Art. 13	250.00	516.00
Omessa comunicazione di cessata attività	Art. 9	250.00	516.00
Attività svolta in forma ambulante	Art. 5	250.00	516.00

ALLEGATO B) SANZIONE ACCESSORIE RELATIVE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI PER L'ATTIVITÀ DI ESTETISTA, AFFINI E SPECIALIZZAZIONI (ATTIVITÀ DI MASSAGGI E CENTRI BENESSERE,CENTRI DI ONICOTECNICA,CENTRI DI TRUCCO COSMETICO,CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE, TATUATORE APPLICATORE DI PIERCING) APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N 40 IN DATA 28/11/2011-----

Violazione	Sanzioni	Procedura
Esercizio dell'attività senza presentazione della SCIA	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Esercizio dell'attività senza i requisiti professionali	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Esercizio dell'attività di cui al presente regolamento presso domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Svolgimento prestazioni di di cui al presente regolamento al domicilio cliente natura non occasionale	Sospensione dell'attività per 2 giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di 5 violazioni	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Mancata designazione del Direttore Tecnico	Sospensione dell'attività per 2 giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di 5 violazioni	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo i cinque violazioni	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e attrezzature e cessazione dell'attività di acconciatore	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di chiusura/apertura,delle tariffe,dell'attestato requisiti professionali, inottemperanza all'obbligo di esibizione SCIA	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90 e segnalazioni ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000